LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1226)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatóri TARTUFOLI, TURANI, TUPINI, ARTIACO, ELIA, PEZZINI, TIRABASSI e CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1955

Disposizioni sulla durata dei brevetti per invenzioni industriali.

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi delle disposizioni vigenti (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127) la durata dei brevetti d'invenzione è di 15 anni, con decorrenza dalla data di deposito della relativa domanda.

Tale periodo, che corrisponde a quello già previsto dalla vecchia legge (30 ottobre 1859, n. 3731) e che per oltre 80 anni disciplinò in Italia la materia delle privative industriali, poteva ritenersi sufficiente in un'epoca in cui la espansione industriale nazionale non aveva raggiunto le attuali dimensioni, mentre ora deve ritenersi del tutto insufficiente.

Ciò particolarmente se si considera che spesso le invenzioni più importanti prima di raggiungere la fase di realizzazione pratica hanno bisogno di un lungo periodo di studi e sperimentazioni con conseguenti gravosi oneri finanziari per il cui ammortamento occorre considerare un adeguato periodo di tempo.

Siamo in un mondo sempre più ricco di novazioni complesse e tanto più cospicua è la realizzazione inventiva e la nuova conquista, tanto più è arduo e faticoso il cammino specie nel passaggio dalla ricerca di laboratorio, alla applicazione industriale e produttivistica.

Per tutte queste e altre considerazioni, la questione della durata dei brevetti di invenzione aveva già formato oggetto di studio delle varie Commissioni preposte allo studio della revisione della legislazione sui brevetti.

Il regio decreto 13 settembre 1934, n. 1062, contenente nuove disposizioni sulle privative industriali e sui marchi (decreto che non entrò in vigore per la mancata pubblicazione in tempo utile del regolamento di esecuzione) prevedeva un periodo di protezione di 18 anni per i brevetti di invenzione.

Anche la Commissione per la revisione della legislazione sui brevetti (nominata con decreto ministeriale del 30 giugno 1950) nel progetto generale delle nuove disposizioni legislative sulla predetta materia ha stabilito a 20 anni la durata del brevetto.

Si è ritenuto pertanto, particolarmente in considerazione di ovvii motivi di carattere economico, che sia ormai divenuto indilazionabile ed urgente un aggiornamento del periodo di durata dei brevetti per invenzione industriale con quello riconosciuto nella legislazione dei principali Paesi, di seguito indicati:

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO COMPARATIVO DELLA DURATA DEI BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE DI AL-CUNI PAESI.

Stati Uniti d'America: 17 anni dal rilascio. Inghilterra: 16 anni dal deposito della « completa specificazione », proroghe possibili 5, 10 anni.

Francia: 20 anni dal deposito. Belgio: 20 anni dal deposito.

Germania Occidentale: 18 anni dal rilascio.

Austria: 18 anni dalla pubblicazione della do-

Brasile: 15 anni prorogabili a 20.

Canadà: 17 anni dal rilascio.

Danimarca: 17 anni dal deposito.

Spagna: 20 anni dal deposito.

Norvegia: 17 anni dal deposito.

Olanda: 18 anni dalla concessione.

Svezia: 17 anni dal deposito.

A causa delle sopraindicate differenze fra i periodi di protezione accordati ai brevetti in Italia ed all'estero, sono stati segnalati, anche in sede parlamentare, gravi inconvenienti dovuti soprattutto al fatto che prodotti nello stesso tempo brevettati in Italia od in altri Paesi, alla scadenza dei 15 anni previsti dalla legislazione italiana, possono liberamente entrare nel territorio dello Stato, mentre una analoga esportazione verso i Paesi in cui vige ancora l'esclusiva derivante dal brevetto non è praticamente possibile. Il che pone l'industria italiana in evidenti condizioni di inferiorità nel gioco della concorrenza sui mercati internazionali, con nocumenti al lavoro e alla nostra bilancia commerciale di evidenti gravità.

La guerra ultima, inoltre, rese impossibile o limitò l'attuazione delle invenzioni brevettate; ed in rapporto alle preclusioni che essa determinava con la impossibilità di operare concretamente sul piano delle fasi elaborative e di attuazioni pratiche e produttivistiche, il legislatore ritenne necessario emanare una apposita legge (18 ottobre 1950, n. 842) per prolungare, sino ad un massimo di anni 5, la durata dei brevetti riguardanti invenzioni che non poterono essere attuate durante il periodo bellico.

Poichè in base alla legge citata il prolungamento aveva effetto dal 16 novembre 1950 o dalla data di scadenza del brevetto, eventualmente posteriore, ne derivava che i brevetti di più antica data che hanno usufruito della predetta legge, per la maggior parte riferentisi ad invenzioni di massima importanza per l'economia nazionale, verranno a scadere il 16 novembre 1955.

Per evitare che tale circostanza aggravi ancor più la situazione di inferiorità dell'industria italiana nei confronti di quella estera a causa della diversa durata della protezione legale riconosciuta al brevetto, come già indicato, occorre che gli effetti della nuova legge che si propone decorrano da una data fissa che non può essere che quella del 15 corrente anno. Ciò d'altra parte risponde anche ad esigenze di ordine morale in quanto impedisce che l'imprevedibile *iter* della legge, per fatto del decorso del tempo, provochi situazioni non volute dal legislatore.

Per una nazione come la nostra a ridotto potenziale economico e quindi con scarsi mezzi impegnati nella sperimentazione e nella ricerca che debbono invece essere potentemente dotate se vogliono offrire alla genialità pur viva di nostra gente di manifestarsi nel concreto, non può non essere opportuno che la validità di durata nel campo dei brevetti sia per lo meno avvicinata a quelle delle altre nazioni civili del mondo. È quindi con fiducia di accettazione che il presente disegno di legge viene presentato per l'approvazione da parte del Parlamento.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il brevetto per invenzione industriale dura diciotto anni dalla data di deposito della domanda, salvo i casi di decadenza e di rinuncia da parte del titolare.

Art. 2.

Alla tabella A allegata al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti voci:

1) Per mantenere in vigore il brevetto:

per il 16 º anno			L.	6 0.000
per il 17º anno			>>	75.000
per il 18º anno			>>	90.000

Art. 3.

Ai brevetti per invenzione industriale in vigore al 15 novembre 1955 si applica il maggior termine previsto dall'articolo 1.

Il prolungamento si applica anche ai brevetti la cui validità è prorogata ai sensi delle leggi 10 ottobre 1950, n. 842, e 20 ottobre 1951, n. 1183, o di accordi internazionali ratificati dall'Italia.